

SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1821)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 9ª Commissione permanente (Lavori pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 14 luglio 1971 (V. Stampato n. 2897)

d'iniziativa dei deputati DEGAN e GIOIA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 luglio 1971

Ulteriore autorizzazione di spesa per il consolidamento, la ricostruzione, il restauro e la manutenzione di opere nella Basilica di San Marco in Venezia e nel Duomo e Chiostro di Monreale

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

La spesa di lire 1 miliardo e 350 milioni prevista dall'articolo 1 della legge 18 agosto 1962, n. 1356, è aumentata di lire 982.500.000.

Il suddetto aumento è ripartito in ragione di lire 607.500.000 a titolo di contributo per opere di consolidamento, ricostruzione, restauro e manutenzione di opere nella Basilica di San Marco in Venezia e di lire 375 milioni a titolo di contributo per opere di consolidamento, ricostruzione, restauro e manutenzione nel Duomo e Chiostro di Monreale.

Art. 2.

All'onere derivante dalla presente legge per la concessione dell'ulteriore contributo di lire 607.500.000 alla Basilica di San Marco in Venezia si provvede iscrivendo al capitolo 5236 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le seguenti somme per i seguenti esercizi finanziari:

45 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1976;

67,5 milioni nell'esercizio finanziario 1977;

90 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1978 al 1980.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge per la concessione dell'ulteriore contributo di lire 375.000.000 al Duomo e al Chiostro di Monreale si provvede iscrivendo al capitolo 5278 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici le seguenti somme per i seguenti esercizi finanziari:

30 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari dal 1971 al 1977;

45 milioni nell'esercizio finanziario 1978;

60 milioni in ciascuno degli esercizi finanziari 1979 e 1980.

Art. 4.

All'onere di lire 75 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno finanziario 1971, si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.